

Contrattualistica, previdenza e fisco

a cura di **Bruno Benelli** – Esperto in materia previdenziale

- Extracomunitari, l'azienda può chiedere all'Inps la regolarizzazione anche per i periodi anteriori al 10 giugno 2002, ma solo se c'è il permesso di soggiorno
- Indennità sostitutiva di ferie: in quale momento si pagano i contributi Inps?
- Mobilità lunga: il periodo che eccede i termini della mobilità ordinaria è a carico dell'azienda

Extracomunitari, la regolarizzazione per i periodi di lavoro ante 10 giugno 2002

Per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in posizione irregolare le aziende hanno versato la cifra forfetaria di 700 euro per ogni lavoratore e le famiglie quella di 290 euro per ogni colf e badante. Questo versamento copre il periodo 10 giugno/9 settembre 2002.

In base alla legge è stabilito però che i datori di lavoro possano chiedere ad Inps la regolarizzazione anche dei periodi precedenti e versare i contributi e i premi in unica soluzione o a rate.

Ma attenzione: questa regolarizzazione deve avvenire solo dopo che la prefettura ha chiamato le parti del rapporto di lavoro ed ha rilasciato contratto e permesso di soggiorno.

I datori di lavoro domestico debbono presentare se non l'hanno già fatto la denuncia di assunzione di modello LD09. Per i periodi arretrati debbono presentare anche il modello LD15 con il quale comunicare le ore e le paghe relative ai periodi pregressi, avendo cura di allegare il contratto di soggiorno stipulato presso gli sportelli polifunzionali della prefettura.

Se si vuole pagare a rate occorre farne domanda, considerando quanto segue:

- il pagamento in unica soluzione viene gravato dagli interessi legali (attualmente 3% annuo) vigenti alla data del pagamento, calcolati per il periodo che va dalla naturale scadenza del debito alla data del pagamento stesso;
- il pagamento rateale viene gravato:
 - A) sulle prime 24 rate dagli interessi legali che vengono calcolati sulla somma dei contributi maggiorati già dagli interessi legali;
 - B) sulle rate da 25 a 36 = dagli interessi di dilazione (attualmente pari all'8%annuo).

I pagamenti – in unica soluzione o a rate – vanno fatti con il modello unificato F24 (anche se si tratta di colf) indicando nella sezione Inps del modulo:

1. nel campo “codice sede” il codice di sede Inps di iscrizione;
2. nel campo “causale contributo” il codice DOM1;
3. nel campo “matricola Inps” il codice rapporto di lavoro attribuito al momento della iscrizione, rilevabile dai bollettini postali inviati per i versamenti correnti. A questo codice vanno aggiunte due cifre di controcodice, che se non conosciute, sono pari a due zeri;
4. nel campo “periodo” il periodo per il quale è stata chiesta la regolarizzazione.

Per i lavoratori dipendenti la regolarizzazione va effettuata invece con la compilazione dei modelli DM 10V e i relativi modelli SA VIG allegando il contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Sul modello F24 va indicato il codice RC01 (unica soluzione o rate, è la stessa cosa).

Attenzione: se ci si ferma nel pagamento delle rate, gli uffici revocano la rateazione e addebitano sul debito residuo le sanzioni civili.

E il debito rischia di finire sui ruoli esattoriali in caso di ulteriore mancato pagamento.

Assunzioni, i termini per la comunicazione

Il decreto legislativo 297 del 19 dicembre 2002 ha abolito il collocamento, ma non in tutti i casi. Resta il collocamento per il personale artistico, per la iscrizione nelle liste di mobilità, per la iscrizione dei disabili.

Come si fa ad accertare lo stato di disoccupazione? Ci vuole la dichiarazione di responsabilità del disoccupato. Ma non basta: ci vuole la controprova della presentazione dell'interessato presso il Centro per l'impiego competente, con la dichiarazione che attesti l'eventuale lavoro svolto in precedenza e l'immediata disponibilità a svolgere un nuovo lavoro.

Le regioni debbono dare gli indirizzi operativi per accertare lo stato di disoccupazione da parte dei centri per l'impiego. I criteri debbono essere individuati sulla base dei seguenti principi:

- conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di nuovo lavoro tale da assicurare in reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da Irpef;
- perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata e ingiustificata presentazione alla convocazione del centro per l'impiego;
- perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno o di lavoro temporaneo superiore a otto mesi (solo quattro se il rifiuto è di un giovane);
- sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o temporaneo di durata inferiore a otto mesi (quattro se si tratta di giovani).

I datori di lavoro possono provvedere direttamente alle assunzioni, tranne che si tratti di extracomunitari o di italiani da impiegare all'estero (qui si applicano sempre le disposizioni di legge).

Le assunzioni vanno comunicate entro lo stesso giorno dell'effettiva assunzione: questo principio vale per i lavori subordinati, per le collaborazioni coordinate e continuative, per i soci lavoratori di cooperative.

Si può comunicare l'assunzione il giorno successivo, ma solo quando il rapporto di lavoro è stato iniziato in un giorno festivo, oppure nelle ore serali o notturne, ovvero in casi di emergenza.

Restano sempre validi i cinque giorni di tempo per le comunicazioni di assunzione nei casi:

- di proroga del rapporto;
- di trasformazione (da tempo determinato a indeterminato; da tempo parziale a tempo pieno; da contratto di apprendistato o di formazione a contratto a tempo indeterminato);
- di cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (vale anche nei casi di rapporti a tempo determinato quando la cessazione avviene in data diversa da quella predefinita).

Le comunicazioni fatte ai centri per l'impiego sono valide anche per le Direzioni provinciali del lavoro, Inps, Inail, altri enti previdenziali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione verso questi enti. La modulistica necessaria sarà definita dal Ministero del lavoro. Fino ad allora resta fermo il termine di cinque giorni per comunicare l'assunzione.

La legge stabilisce anche la riduzione (da un anno a sei mesi) del periodo in cui vige, in caso di nuove assunzioni, il diritto di precedenza alla riassunzione dei lavoratori licenziati per riduzione di personale.

Il nuovo quadro normativo ha rilievo anche ai fini delle agevolazioni contributive. Si ricorda che la legge 407 del 1990 concede incentivi ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici se assumono a tempo indeterminato disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro o a orario ridotto in cassa integrazione straordinaria da almeno 24 mesi.

In attesa che le regioni regolamentino la materia anche attraverso convenzioni gli uffici debbono prendere per buona la dichiarazione di responsabilità dei disoccupati accompagnata, come detto, dalla certificazione del centro per l'impiego che attesti l'assenza di comunicazioni di assunzione relative al lavoratore interessato dal beneficio contributivo.

Ferie non godute, le tre vie dei contributi sul compenso sostitutivo

Sul compenso sostitutivo per ferie non godute occorre stabilire il termine entro il quale occorre versare i contributi. Sono tre i casi:

- se esiste una previsione legale o contrattuale (collettiva o aziendale) che regola la materia, la scadenza per il regolare versamento dei contributi va individuata in relazione alla normativa;
- è rimessa in ogni caso ai regolamenti aziendali o ai patti individuali la possibilità di allungare nel tempo - ma sempre entro i limiti dettati dalla convenzione OIL 132 del 1970 - la fruizione delle ferie oltre il termine sopra indicato;
- in assenza di qualsiasi normativa la scadenza del versamento dei contributi e la collocazione temporale di tali contributi vanno fissate al 18° mese successivo all'anno solare di maturazione delle ferie.

Il risultato è che se si tratti di ferie non godute relative all'anno 2001 il termine è scaduto il 30 giugno 2003, ovviamente se si tratti di applicare la terza ipotesi sopra indicata.

Con precedenti circolari l'Inps aveva chiarito che in questo caso i datori di lavoro debbono sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza sopra indicato l'importo del compenso sostitutivo, anche nel caso in cui non fosse stato materialmente pagato al dipendente.

Per cui il versamento dei contributi su tale compenso andrà assolto entro il 16 agosto con riferimento al DM 10 di luglio.

Inps ricorda che il decreto legislativo 66 dell'8 aprile 2003 ha recepito in Italia le direttive CE. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite non inferiore a 4 settimane, periodo che non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Le nuove norme pertanto circoscrivono la possibilità di monetizzare le ferie solo ai casi in cui il lavoratore abbia diritto ad un periodo di ferie superiore alle 4 settimane. La monetizzazione può riguardare solo i periodi eccedenti le 4 settimane.

La normativa ora indicata si applica ai periodi non ancora maturati alla data del 29 aprile 2003.

Ovviamente quanto detto all'inizio del presente flash resta in vigore per le fattispecie (oramai quantitativamente circoscritte) in cui è ancora possibile dare il compenso sostitutivo.

Indennità di mobilità lunga, il periodo a carico dell'azienda

La legge 81/2003 ha esteso il beneficio della mobilità lunga, nel limite di 7 mila unità, in favore dei lavoratori che saranno licenziati e collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004 dalle imprese o gruppi di imprese, i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame in sede di Palazzo Chigi o di ministero del lavoro nel corso dell'anno 2002 e fino al 15 giugno 2003.

Le imprese hanno predisposto l'elenco dei nominativi dei lavoratori destinati alla mobilità lunga sui quali un prossimo decreto darà validità giuridica, indicando anche requisiti e criteri di priorità.

La mobilità lunga può accompagnare gli interessati alla pensione di vecchiaia o di anzianità.

A. Pensione di vecchiaia. Il requisito dell'età pensionabile è di 65 anni per gli uomini e di 60 per le donne.

B. Pensione di anzianità. I lavoratori debbono avere all'atto del licenziamento 28 anni di contribuzione utile ai fini della pensione di anzianità Inps.

Dovranno inoltre avere un'età inferiore di non più di 10 anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia. Poiché questo pensionamento, per questo caso di specie, è ancora ancorato alle vecchie età di 60 anni gli uomini e 55 le donne, di fatto l'età minima per la mobilità lunga parte da 47 anni per le donne e 50 per gli uomini.

In realtà per le donne l'età dovrebbe essere di 45 anni, se facciamo bene i conti. Ma non è così, in quanto occorre rispettare la vecchia legge 223/91 in virtù della quale l'età delle donne non può essere inferiore a 47 anni.

Per tutti questi lavoratori, licenziati e collocati in mobilità entro dicembre 2004, i requisiti per le finestre di pensione sono quelli stabiliti in via generale per gli iscritti ad Inps. Se si tratta di operai o di precoci si applicheranno le finestre speciali relative a tali categorie.

Attenzione: i lavoratori in genere potranno conseguire il diritto alla pensione di anzianità anche con il cumulo di contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi: in questo caso la pensione potrà essere riconosciuta con 35 anni di contributi complessivi e 58 anni di età.

Il fatto che i lavoratori restino iscritti alle liste di mobilità per periodi molto più lunghi di quelli previsti per la mobilità ordinaria (che come massimo arrivano a 4 anni) fa scattare a carico dell'impresa gli oneri relativi a questo maggiore tempo. Oneri relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e a quelli figurativi.

Gli oneri sono i seguenti:

- l'importo della indennità di ogni lavoratore oltre la scadenza dei limiti ordinari;
- l'onere relativo alla contribuzione figurativa, determinato applicando sull'ammontare della retribuzione figurativa accreditata l'aliquota pensionistica vigente nei vari periodi (attualmente è pari al 32,70%).

Al termine di ogni anno solare per ogni lavoratore interessato le sedi invieranno ai datori di lavoro una comunicazione a mezzo raccomandata e ricevuta di ritorno con l'indicazione degli oneri, corredata da un prospetto recante per ogni nominativo gli elementi costitutivi del debito con l'invito a pagare entro 30 giorni.

Non si paga più tramite bollettini postali, occorrendo invece il modello F24 sul quale sarà indicato il codice contributo Mobl. Se il versamento non viene fatto nei termini scatta l'applicazione delle somme aggiuntive previste per i casi delle omissioni contributive.